

Con la locuzione “Riforma del Terzo Settore” va inteso un complesso normativo volto al riordino della disciplina di settore, attuato mediante una pluralità di interventi legislativi emanati nella forma di Decreto Legislativo, adottati in conformità e secondo i criteri definiti da legge delega 6 giugno 2016, n. 106.

Di particolare rilevanza appare il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., definito “Codice del Terzo Settore”: fedele alla sua natura codicistica, il decreto pretende di riordinare la disciplina degli Enti di Terzo Settore tutti in un corpus normativo coordinato e complesso.

Il principale vantaggio di un tale intervento va riconosciuto nello stesso impianto normativo, che consente agli Enti rientranti nel novero degli ETS, ovvero agli Enti Associativi che abbiano adeguato lo Statuto in conformità della norma di cui al Codice del Terzo Settore, di disporre di una disciplina corposa e ordinata che traccia in modo completo i profili civilistici e fiscali dei soggetti normati, coerentemente e in coordinamento con le norme civilistiche e fiscali vigenti nell’ordinamento.

L’acquisizione di una soggettività giuridica definita da parte degli ETS trova riscontro nell’istituzione di un Registro specificamente dedicato: l’iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito con decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del quale è iniziata l’operatività il 23 novembre 2021, è elemento costitutivo della qualifica di ETS e consente all’Ente l’acquisizione di personalità giuridica (ed effetti patrimoniali derivanti), fermo il mantenimento del riconoscimento eventualmente già ottenuto in via concessoria ai sensi del DPR 361/2000 presso Prefettura o Regione, che in costanza di iscrizione al Registro risulterebbe meramente sospeso.

La qualifica di ETS consente agli Enti iscritti al RUNTS di beneficiare di un particolare regime fiscale di vantaggio il quale, mentre conferma le agevolazioni riconosciute agli Enti Associativi dal TUIR (es. decommercializzazione contributi associativi), definisce un particolare regime di imposizione diretta, in forma forfetaria, sugli eventuali redditi maturati dall’Ente.

Importa inoltre richiamare il disposto che riconosce la deducibilità fiscale per le liberalità erogate a favore dell’Ente da persone fisiche, enti e società (deducibilità integrale nel limite del 10% del reddito complessivo richiamato), ovvero le detraibilità dell’erogazione liberale da persona fisica, nei limiti del 30% dell’erogazione stessa per un importo massimo di € 30.000.

Rileva indicare che la complessità del regime fiscale previsto per gli ETS soggiace a preventiva approvazione della Commissione Europea in ottemperanza ai trattati europei: conoscerà vigenza a partire dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione.

Ancora con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state emanate le linee guida per la redazione del bilancio per gli ETS secondo modulistica appositamente adottata: va letta anche questa come una condizione di vantaggio, stante l’assenza ante riforma di specifiche e dirette indicazioni con riferimento al bilancio degli Enti Associativi (che venivano ragionevolmente redatti secondo le linee guida dell’Agenzia per le Onlus).

Requisito ulteriore della Riforma del Terzo Settore si ritrova nell’importanza riconosciuta alla prestazione di attività di volontariato e più in generale alla promozione della cultura del volontariato.

Tutti gli ETS potranno avvalersi dell’apporto di volontari nello svolgimento delle proprie attività, prescindendo dall’esistenza di rapporto associativo tra volontario ed Ente: ogni soggetto a ciò interessato potrà proporsi nello svolgimento di attività di volontariato a favore dell’ETS, ferma restando la totale gratuità.

Sottendono unicamente, lato Ente, adempimenti di carattere amministrativo (istituzione e tenuta Registro dei Volontari, stipula assicurazione contro malattie e infortuni e per responsabilità civile verso terzi).

È confermato in ultimo l’accesso al riparto del 5 per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (disciplina anch’essa aggiornata ai sensi e secondo disposizione legge delega), rispetto al quale gli ETS si configurano come beneficiari di diritto, quando iscritti agli elenchi permanenti a seguito di espressa intenzione di accreditamento dichiarata in sede di iscrizione al RUNTS.

Dal 23 novembre 2021, come indicato, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è operativo, conformemente alle previsioni di cui al Codice del Terzo Settore ed in progressiva attuazione dell’ampio intervento normativo conosciuto come “Riforma del Terzo Settore”.

L'operatività del RUNTS trova specifica disciplina nelle previsioni del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106. E' rimessa agli uffici competenti del RUNTS la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Il procedimento è perfezionato secondo l'istituto del silenzio assenso, fatta salva l'ipotesi di provvedimenti di espresso diniego all'iscrizione emanati nel rispetto dei tempi procedurali disposti a favore dell'integrazione di istanza incompleta.

Dal giorno successivo alla sua entrata in vigore (cioè dal 24 novembre 2021), "gli enti che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS [...], presentano la domanda di iscrizione al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS". La disposizione interessa, tra gli altri, la quasi totalità delle Mutue delle BCC.

L'istanza di iscrizione nel RUNTS è presentata mediante l'intervento del Notaio, stante la decisione dell'Assemblea degli Associati adottata in ordine all'iscrizione, mediante una modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, che è disponibile attraverso il portale del RUNTS.

Fino al 24 novembre quindi avremmo potuto procedere ad iscriverci al RUNTS con le modifiche allo Statuto deliberate nell'Assemblea straordinaria del 23 luglio scorso.

Tuttavia, con una Nota direttoriale del 30 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha espresso un orientamento contrario rispetto alla possibilità per gli ETS di prevedere in caso di improvvisa vacatio (per morte o dimissioni) di un componente del CdA, l'applicazione della disciplina della cooptazione di derivazione civilistica, in via analogica rispetto a quanto previsto per le società per azioni.

Nel dettaglio, la nota dichiara l'incompatibilità di detta disciplina agli ETS, tenuto conto della loro natura giuridica.

In considerazione dell'incompatibilità, la clausola statutaria che recepisce la disciplina della cooptazione importerebbe la non conformità dello Statuto alla norma del Codice del Terzo Settore.

Da quanto sopra esposto, deriva una nuova necessità di adeguare lo Statuto preventivamente rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione nel RUNTS (in aggiunta, per l'appunto, alle modifiche dello Statuto già deliberate con la nostra Assemblea straordinaria del 23 luglio 2021).

Oggetto di modifica è l'art. 22 dello Statuto che, nell'attuale versione recita:

Art. 22 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Stando alla nuova previsione direttoriale del 30/11, andrà riformulato attribuendo la competenza alla nomina degli amministratori (in sostituzione di quelli venuti meno) all'Assemblea degli Associati, venendo a risultare come segue:

Art. 22 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, alla loro sostituzione provvede l'Assemblea degli Associati, appositamente convocata ovvero nel corso della prima adunanza utile, quando di imminente convocazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea con la massima urgenza consentita al fine di procedere con le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga a mancare il Presidente, gli altri amministratori provvedono a sostituirlo procedendo con la nomina di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Ulteriore intervento di modifica andrà apportato all'art. 23 il quale, al terzo punto del nono paragrafo, nell'elencazione degli argomenti rispetto ai quali il CdA deve deliberare con maggioranza qualificata, al momento recita:

alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare

In linea con l'ultima disposizione direttoriale del Ministero, il punto andrà evidentemente eliminato.

Per i fini di cui sopra, il CDA di AlbaNostra, in data 11/05/2022, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci 2022 nella duplice veste di Ordinaria e Straordinaria e oggi, in data 19 giugno 2022, si delibera in Straordinaria la modifica ai due articoli di cui sopra.